



**AMBIENTEROSA**  
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi  
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza  
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano  
P. Iva 01711730331  
rosabertuzzi@ambienterosa.net  
PEC: ambienterosa@legalmail.it  
www.ambienterosa.net

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

### **Cass. pen. Sez. III, Sent., n. 31232 del 16 Luglio 2019**

#### **Rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività di demolizione e non sottoposti ad alcun trattamento – Responsabilità amministrativa della Società**

Con Sent. n. 31232 del 16 Luglio 2019 la Corte di Cassazione ha confermato il Decreto con cui il g.i.p. del Tribunale di Bari ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni aziendali, per un valore superiore a euro 6 milioni, di una società provvisoriamente imputata ai sensi del D. lgs. 231/2001 in relazione all'art. 452-quaterdecies c.p. per la carenza di un modello organizzativo di gestione idoneo a prevenire tale fattispecie penale. Attraverso tale lacuna organizzativa, la società imputata aveva di fatto consentito ai propri amministratore e all'amministratore di fatto, di abbandonare materiali qualificati come rifiuti, e non come sottoprodotti industriali, in un'area sottoposta a reinterro a seguito di imposizione del vincolo idrogeologico

#### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale della libertà di Bari rigettava la richiesta di riesame ex art. 324 c.p.p. proposta nell'interesse della società Gruppo Edile Z. s.r.l. (d'ora in avanti Gruppo Edile) avverso il decreto emesso il 21/06/2018 dal g.i.p. del Tribunale di Bari che, tra l'altro, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni aziendali riferibili a detta società fino alla concorrenza del profitto conseguito, quantificato in 6.719.530 Euro, con riferimento a un traffico organizzato di rifiuti speciali non pericolosi abbandonati nel deposito sito nel territorio di (OMISSIS); in particolare, secondo il provvisorio editto accusatorio, a carico della predetta società - oltre che dalla Eco Italia srl - è ipotizzato l'illecito di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-undecies, per aver consentito la commissione del delitto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, - ora art. 452-quaterdecies c.p. - e delle contravvenzioni del medesimo D.Lgs., ex art. 256, da parte di Z.F., Z.R. e da Z.G., nelle rispettive qualità di amministratore della società, di legale rappresentante dell'impianto di recupero di rifiuti edili Eco Italia srl e di amministrare e gestore di fatto dell'area adibita a discarica.

2. Avverso l'indicata ordinanza, la società Gruppo Edile, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un unico, articolato, motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256 e 260, nonché il vizio assenza di motivazione e/o di motivazione apparente con riguardo alla valutazione dei motivi dedotti a sostegno dell'istanza di riesame, delle consulenze tecniche di parte a firma del prof. L.O. e della Dott.ssa S.F. e di tutta la documentazione prodotta. La società ricorrente, in primo luogo, contesta la responsabilità penale delle persone fisiche, con conseguente esclusione delle responsabilità da reato della società. Quanto a Z.F., legale rappresentante della società, si evidenzia che, sfumato il progettato intervento di edificazione sul terreno sequestrato perchè divenuto inedificabile a seguito di imposizione di vincolo idrogeologico, in un'ottica di sistemazione dell'area nel (OMISSIS) si disponeva il reinterro con terra e rocce di scavo provenienti dall'impianto di recupero Eco Italia srl, attività ultimata nel (OMISSIS). L'affermazione, riferita dai c.c. del NOE di Bari, secondo cui sull'area vi erano depositati diverse migliaia di mc. di rifiuti speciali, frutto di una mera osservazione visiva, sarebbe perciò apodittica e smentita sia dalle fatture prodotte, corredate dai risultati delle analisi del materiale, che attestano inequivocabilmente che le sostanze analizzate rientrano all'interno della normalità dei parametri di legge richiesti per gli usi consentiti, sia dai rapporti di prova della società Ambientale srl relativi a campioni prelevati dall'area di cantiere poco prima che venissero effettuati gli accertamenti da parte di c.c. del NOE, rapporti che hanno confermato la conformità di detti campioni ai parametri di legge. Ad avviso della ricorrente, pertanto, vi sarebbe la prova che i materiali utilizzati per il rinterro del sito non sono rifiuti ma materia prima secondaria. La ricorrente, inoltre, contesta, con riferimento alla Z., la sussistenza del dolo specifico, ossia il conseguimento dell'ingiusto profitto, richiesto per l'integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, e, in ogni caso, quand'anche risultasse che il materiale conferito dalla Eco Italia non rientrasse nei parametri di legge, la Z. non ne risponderebbe in virtù del principio di affidamento. Quanto a Z.G., ad avviso della ricorrente non vi sarebbero elementi sufficienti per affermare che l'indagato abbia ricoperto la qualifica di amministratore di fatto della società; l'atteggiamento autoritario, rilevato dai c.c., sarebbe riconducibile non a poteri di fatto che egli aveva in seno alla società ma al carattere personale, tanto più che lo Z. aveva una propria impresa individuale, sicchè non aveva alcun motivo per ingerirsi nella gestione della società della figlia. Peraltro, la presenza in loco dello Z. in data (OMISSIS) troverebbe giustificazione nel fatto che egli era stato nominato custode nell'ambito del separato procedimento pendente avanti al Tribunale di Foggia. Aggiunge, infine, la ricorrente che l'attività di reinterro è iniziata nel (OMISSIS) e terminata nel (OMISSIS), ciò che avrebbe dovuto indurre a una rivalutazione del tempus commissi delicti e, di conseguenza, a una riduzione del sequestro. In relazione a Z.R., amministratore della Eco Italia srl, la ricorrente evidenzia come sia stata fornita la prova della liceità dell'attività svolta da detta società e dell'idoneità dei macchinari utilizzati per il trattamento dei rifiuti, circostanza negata dal consulente dal p.m. in maniera immotivata. Aggiunge la ricorrente che la falsificazione dei documenti di trasporto sarebbe stata desunta unicamente dalla difformità tra quanto attestato nei documenti e quanto realmente

rinvenuto nei luoghi, e che il prezzo assai basso per il trattamento degli inerti si giustifica sia con i tempi stretti, imposti ai centri di recupero, per disfarsi del materiale, sia perchè la Eco Italia srl trae il suo maggior guadagno non dalla vendita di materie prime secondarie, ma dal conferimento dei rifiuti presso il centro, come dimostrato dalle fatture prodotte. Le osservazioni del consulente del p.m. a proposito del prezzo praticato da Eco Italia sarebbero perciò errate, perchè frutto di vizi metodologici e di valutazione inesatte, come emerge dalle consulenze di parte redatte dal prof. L. e dalla Dott.ssa S., che hanno evidenziato una pluralità di vizi, quali: la mancata considerazione dell'"incertezza associata", il fatto che le analisi sono state effettuate in laboratori non accreditati, l'assenza di indicazioni in ordine alle precauzioni previste per il piano di campionamento e al metodo di trasporto e di conservazione dei campioni. Infine, la società ricorrente si duole che nel provvedimento impugnato nulla si dica a proposito della consulenza della Dott.ssa S. e dei successivi chiarimenti, dei rapporti di prova fatti eseguire dal laboratorio di analisi Ambientale, della documentazione amministrativa e civile depositata, delle fatture emesse da Eco Italia srl in favore di altri suoi acquirenti.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.
2. Deve premettersi che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 1, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (si veda, da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).
3. Si rammenta inoltre che, in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018 - dep. 27/04/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Zagarrìo, Rv. 258279), sicchè il giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato purchè esso emerga ictu oculi, cioè sia di immediato rilievo (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016 - dep. 03/05/2016, Iommi e altro, Rv. 266896; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014 - dep. 11/04/2014, Di Salvo, Rv. 259337; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008 - dep. 12/06/2008, P.M. in proc. Di Fulvio, Rv. 240521). Di conseguenza, non possono essere censurati in questa sede nè i vizi di motivazione - salvo, come si è detto, quelli così radicali da rendere la motivazione del tutto apparente -, nè i profili ricostruttivi in fatto, e nemmeno il difetto dell'elemento soggettivo del reato, a meno che non ne emerga ictu oculi l'insussistenza.
4. Orbene, ciò posto, occorre prendere atto che la società ricorrente, lamentando formalmente i vizi di violazione di legge e di motivazione manifestamente illogica, apparente ed erronea, contesta proprio la concreta ricostruzione in fatto resa dal

Tribunale con un iter argomentativo coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici.

Invero, il Tribunale ha evidenziato come gli argomenti difensivi, che propongono una lettura frammentaria degli elementi investigativi, non si confrontano criticamente con un dato dirimente, ossia che nell'area di proprietà della società sono stati rinvenuti, in rilevante quantità, rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività di demolizione e non sottoposti ad alcun trattamento. Dato, questo, che il Tribunale, con apprezzamento fattuale logicamente motivato, ha desunto non solo dall'esame visivo degli operanti, come opinato dalla ricorrente, ma anche dalla consulenza del p.m. (ampiamente esposta alle p. 14-18), da cui emerge come, all'esito delle analisi effettuate, i materiali rinvenuti nell'area sequestrata siano classificabili non come sottoprodotto (siccome ritenuto dai consulenti della difesa) perchè non conformi ad alcuno dei requisiti previsti dalla legge, ma come rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione ((OMISSIS)). A tal riguardo, il Tribunale ha correttamente evidenziato un vizio di fondo dell'impostazione difensiva, vizio riscontrabile anche nel ricorso, ossia la genericità delle contestazioni metodologiche e di procedura svolte dal prof. L., le quali non indicano a quale diverso risultato di analisi condurrebbe un metodo che, in ipotesi, fosse scevro dagli asseriti vizi. In altri termini, la prospettazione difensiva si incentra su una serie di presunte aporie del metodo seguito dal consulente del p.m., ma non propone una ricostruzione tecnica alternativa, che consenta di affermare che il materiale rinvenuto presso il cantiere sia stato oggetto di trattamento e che avesse i requisiti dell'aggregato riciclato, idoneo al reimpiego (almeno) quale sottofondo. E tanto basta per la sussistenza del fumus del delitto in esame.

5. Venendo all'analisi delle posizioni delle persone fisiche, anche il tal caso il percorso argomentativo del provvedimento impugnato è immune da violazioni di legge.

5.1. Quanto a Z.F., il Tribunale ha correttamente osservato che la sopravvenuta inedificabilità dell'area non esclude affatto che la società da lei amministrata avesse interesse a ricevere i materiali conferiti dalla Eco Italia, al fine di dar corso alle opere di sistemazione e livellamento, ammesse dalla ricorrente, in quanto il deposito di rifiuti ha in sè un valore corrispondente al conferimento in discarica con correlativo risparmio di spesa per la Eco Italia. Ancora, il Tribunale ha rilevato come la regolarità documentale delle operazioni di trasporto e dei rapporti di prova sui materiali non costituisca di per sè prova della buona fede della Z., in considerazione della macroscopica difformità dei materiali rinvenuti sul sito rispetto all'aggregato riciclato risultante dai predetti documenti; oltre a ciò, a sostegno della consapevolezza della ricorrente circa l'effettiva natura del materiale, il Tribunale ha rilevato come la condotta illecita si sia protratta per anni, ciò che è incompatibile con un'attività di mero riempimento destinata alla successiva edificazione. Si tratta di una motivazione congrua tale da escludere l'insussistenza *ictu oculi* dell'elemento soggettivo.

5.2. In relazione a Z.R., il Tribunale ha parimenti ribadito il fumus del delitto nei suoi confronti, evidenziando non solo la mancanza di proprietà dell'attrezzatura idonea alla trasformazione del rifiuto in materia prima secondaria, ma anche, e

soprattutto, che l'attrezzatura noleggiata non era idonea all'esecuzione del trattamento; in ogni caso, l'analisi diretta sui materiali rinvenuti sul luogo di destinazione finale ha evidenziato che essi non corrispondevano alla descrizione contenuta nei documenti di trasporto, il che costituisce elemento sufficiente per affermare, allo stato, che non vi fosse stato alcun trattamento volto a trasformare i rifiuti da demolizione in materia prima secondaria, ora aggregato riciclato. Oltre a ciò, il Tribunale, con logica motivazione, ha poi valorizzato i calcoli volumetrici redatti dal consulente del p.m., da cui risulta che il volume complessivo dei materiali presenti nel sito è superiore solo del 26% rispetto al totale dei materiali che, secondo la documentazione acquisita da Eco Italia srl, sarebbero da questa stati conferiti al predetto sito, da ciò logicamente desumendo che, allo stato, sia da escludere ogni ragionevole ricostruzione alternativa, non essendo ipotizzabile, atteso il minimo scostamento volumetrico, che gli esiti della analisi eseguite sui predetti materiali siano stati significativamente alterati da un ipotetico mescolamento con materiali di provenienza diversa.

5.3. Quanto a Z.G., il Tribunale, con apprezzamento fattuale logicamente motivato, ha accertato che il coinvolgimento del predetto indagato si desume dalla sua presenza in loco non solamente in data (OMISSIS) ma, come emerge dalle annotazioni di servizio, anche in occasione di ogni accertamento e, soprattutto, durante gli scarichi dei rifiuti ad opera degli autocarri, cui si aggiunge il fatto che lo Z. impartiva ordini e direttive agli operai e ai consulenti, ciò che certamente trascende la sua condizione di custode, essendo piuttosto indicativo, appunto, di una gestione di fatto dell'area.

6. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale ha perciò correttamente ravvisato la responsabilità da reato della società - la quale, come la Eco Italia sr., non era dotata di alcun modello di organizzazione e di gestione nel cui interesse sono stati commessi i reati ascritti alle persone fisiche, in quanto il gruppo Z. - a cui sono riconducibili entrambe le società in esame - ha conseguito un significativo risparmio di spesa per aver interrato rifiuti, senza che venissero trattati, quantificato dal consulente tecnico moltiplicando i metri cubi di rifiuti presenti sul sito per il prezzo di mercato al mc.. A tal proposito, la contestazione del prezzo indicato dal consulente del p.m. è generica, in quanto la difesa non ha offerto una quantificazione alternativa.

7. Da ultimo, è del tutto generica la doglianza concernente l'asserita mancata considerazione di taluni atti offerti dalla difesa. Invero, l'omessa valutazione di taluni atti indicati dalla difesa non determina, di per sè, alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive. Orbene, la società ricorrente si limita ad asserire la mancata valutazione di taluni atti, senza tuttavia indicare nè il contenuto di tali atti, nè, soprattutto, come essi avrebbero inciso, disarticolandolo, sull'apparato motivazionale del provvedimento impugnato.

8. Per i motivi indicati, il ricorso deve perciò essere rigettato, con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019